

N. 288

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

*(Parere ai sensi dell'articoli 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96
e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 marzo 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D187/16

Roma, 30 marzo 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 marzo 2016.

Con dist.

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento normativo apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante “*Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La legge di delegazione europea 24 dicembre 2012, n. 234, all’articolo 31, comma 5, consente, infatti, l’adozione di disposizioni correttive o integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.

Le modifiche introdotte perseguono sostanzialmente due finalità.

In primo luogo, sono indirizzate a dettare regole per prevenire possibili strumentalizzazioni ed abusi all’esercizio del diritto all’assistenza dell’interprete, assicurandone al contempo l’effettività, come, a titolo esemplificativo, in occasione dei colloqui con il difensore.

In secondo luogo, intendono alleggerire le incombenze poste a carico dell’autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all’autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto.

In ogni caso, le norme introdotte, riconoscendo all’autorità procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all’assistenza dell’interprete, quale declinazione dei diritti di difesa e al giusto processo, realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto di tale diritto costituzionale e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale.

E’ da ricordare, peraltro, che l’articolo 4 del sopra citato decreto legislativo n. 32/2014 ha quantificato gli oneri derivanti dalla sua attuazione in euro 6.084.833,36 annui, ai quali si provvede, per il triennio 2014-2016, a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 2017, alla copertura di tali oneri, si dovrà provvedere mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

L’articolo 1 introduce una semplificazione nella disciplina del conferimento dell’incarico all’interprete e al traduttore.

Attualmente l’articolo 146 del codice di procedura penale prevede che l’autorità procedente conferisca l’incarico all’assistente linguistico convocandolo avanti a sé. Ebbene, nei casi in cui l’interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, se l’articolo 370 del codice di procedura penale consente al pubblico ministero di delegare tale attività alla polizia giudiziaria, anche con facoltà di subdelega, il giudice deve provvedervi sempre personalmente, stante l’assenza di una previsione che gli permetta di richiedere, per rogatoria, all’autorità giudiziaria del luogo in cui si trova l’ausiliario di procedere al suddetto adempimento. Ed allora, in considerazione della possibilità sia di nominare gli assistenti linguistici attingendo da un elenco nazionale, sia di disporre l’assistenza a distanza tramite videoconferenza, appare rispondere ad esigenze di ragionevolezza e di riduzione delle spese consentire al giudice, che non ritenga di convocare l’interprete o il traduttore avanti a sé, di chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell’ausiliario di procedere per rogatoria alle attività indicate all’articolo 146 del codice di procedura penale (identificazione, ammonimento, conferimento di incarico). Ciò consentirà un evidente alleggerimento degli oneranti e un risparmio dei costi di spostamento, soprattutto quando l’incarico abbia ad oggetto una richiesta di assistenza a distanza, oppure una traduzione scritta che l’ausiliario potrà trasmettere anche tramite lo strumento della posta elettronica certificata.

L’articolo 2 aggiunge un nuovo articolo 51-*bis* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.



Si dettano regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete, riconosciuto dagli articolo 104, comma 4-bis, e 143, comma 1, del codice di procedura penale. Si prevede che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato (colloqui difensivi in relazione al procedimento in cui l'indagato o l'imputato è in stato di restrizione della libertà personale, ovvero per la preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale), l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze collegate all'esercizio del diritto di difesa l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (a titolo esemplificativo, nel caso in cui all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di una indagine particolarmente complessa).

E' importante precisare che tale previsione non incide sul diritto ai colloqui difensivi e nemmeno sul diritto all'assistenza dell'interprete, ma esclusivamente sul numero dei colloqui assistiti gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste dalle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. Infatti, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, secondo le condizioni stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le spese spettanti anche per l'interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato (articoli 83 e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002).

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014, diversi uffici giudiziari hanno, poi, adottato linee guida per armonizzare l'applicazione della nuova normativa. Ebbene, sono state proposte una serie di raccomandazioni dalle quali emerge una certa rigidità della previsione di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, che impone l'obbligo della traduzione integrale scritta degli atti ivi elencati anche qualora lo stesso imputato vi abbia espressamente rinunciato, perché messo a conoscenza del contenuto degli stessi a seguito di traduzione orale avvenuta in sua presenza (attività documentata nello stesso verbale) -- situazione di frequente accadimento. A titolo esemplificativo, la prassi ha registrato ipotesi di rinuncia alla traduzione scritta delle sentenze pronunciate e tradotte contestualmente al termine dell'udienza, relative a procedimenti definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Ed allora, è emersa l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, la rinuncia alla traduzione scritta degli atti elencati nell'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna) quando l'interessato vi abbia espressamente e consapevolmente rinunciato, oppure quando ricorrono prevalenti ragioni di urgenza processuale.

Alla luce di quanto sopra premesso, il presente decreto intende deflazionare gli adempimenti prescritti in considerazione di eventuali urgenti esigenze di giustizia, pur assicurando la conoscenza effettiva degli atti del processo mediante la loro traduzione nella lingua comprensibile all'imputato. Viene, pertanto, previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (a titolo esemplificativo, nelle ipotesi di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.

Inoltre, ai sensi del terzo comma del citato nuovo articolo 51-bis, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, rinunci espressamente alla traduzione scritta, purché consapevole delle conseguenze di tale rinuncia, anche per avere a tal fine



consultato il difensore. In tale evenienza, il contenuto degli atti viene tradotto “*a vista*”, anche in forma riassuntiva.

La predetta semplificazione è non solo conforme al dettato costituzionale, che, appunto, prevede come irrinunciabile in termini assoluti soltanto l’assistenza dell’interprete, che comunque viene garantita, ma pure fedele alle norme della direttiva 2010/64/UE che contemplano espressamente tale possibilità ai paragrafi 7 e 8 dell’articolo 3. Peraltro, anche l’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il diritto all’assistenza gratuita di un interprete, viene interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea nel senso che l’assistenza linguistica orale è in grado di soddisfare le esigenze del giusto processo (vedi Corte europea, ricorso n. 17494/07 Kajolli c. Italia; ricorso n. 18913/03 Husain c. Italia).

Infine, il quarto comma dell’articolo 51-*bis* introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza per garantire l’assistenza dell’interprete, conformemente a quanto prevede la stessa direttiva n. 64 al paragrafo 6 dell’articolo 2. Tale disposizione appare rispondere ad una esigenza di immediatezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che evidenziano la frequente necessità di ricorrere all’ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari; ed allora, l’astratta previsione della utilizzabilità degli strumenti tecnologici - quali videoconferenza, telefono o *internet* - potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull’intero territorio nazionale, salvo che l’autorità procedente ritenga che, nel caso concreto, la comunicazione a distanza possa pregiudicare il diritto di difesa. Al fine di salvaguardare l’equità del procedimento, l’opportunità di ricorrere a questa modalità dovrà essere, pertanto, attentamente valutata nel caso concreto: sul punto, infatti, si richiamano le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea, in base alle quali: “...*nei procedimenti penali è opportuno che l’interprete si trovi nella stessa aula d’udienza del testimone. In particolare, in caso di udienze di imputati mediante videoconferenza, si raccomanda la presenza dell’interprete nella stessa aula d’udienza dell’imputato*”.

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

Tale norma completa la disposizione introdotta con la novella all’articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ad opera del decreto legislativo n. 32/2014, che, appunto, contempla la previsione obbligatoria della categoria professionale degli interpreti e dei traduttori negli albi istituiti presso ogni tribunale.

In assenza di un albo nazionale, la creazione di un unico registro centralizzato in cui confluiscono i dati dei diversi interpreti e traduttori già iscritti negli albi dei singoli tribunali, salvo parere contrario dei singoli interessati, potrà essere di grande utilità per l’autorità giudiziaria, la polizia giudiziaria e gli avvocati, tenuti ad avvalersi con maggiore frequenza di tali professionisti, soprattutto quando ricorre la necessità di dover individuare tempestivamente l’ausiliario competente in caso di lingue e dialetti molto rari e non ne è disponibile uno localmente. Il registro nazionale permette dunque di reperire o, quantomeno, operare, una scelta su scala nazionale.

La direttiva impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall’assistente linguistico e la previsione introdotta rappresenta una soluzione in grado di bilanciare ragionevolmente, da un lato, il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata, quale quella dell’assistente linguistico, e, dall’altro, l’esigenza, imposta dall’Unione europea, di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato ed un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato, per dare contenuto ed effettività al diritto espressamente sancito.

La norma rimanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la definizione delle modalità di accesso, formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco nazionale sopraindicato, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

L’articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario



RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento in esame persegue due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando al contempo l'effettività ad esempio in occasione dei colloqui con il difensore, ed in secondo luogo intende alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo alla autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete.

Il presente decreto consta di 3 articoli.

Articolo 1 (*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32*). Introduce una semplificazione del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore in considerazione della possibilità di nominare gli assistenti linguisti attingendo da elenchi nazionali; ciò darà luogo allo snellimento delle procedure e alla riduzione delle spese in quanto il giudice che non ritenga di convocare l'interprete o il traduttore avanti a sé, potrà richiedere al giudice per le indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria ad alcune attività quali l'identificazione, l'ammonimento o il conferimento dell'incarico. Ciò darà luogo ad un presumibile risparmio dei costi di viaggio, specie quando l'incarico si risolve in una richiesta di traduzione scritta, che l'ausiliario potrà trasmettere anche attraverso la posta elettronica certificata.

Dall'applicazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì ipotesi di risparmio di spesa sul corrispondente capitolo di bilancio 1360 delle spese di giustizia, seppur allo stato non quantificabili.

Articolo 2 (*Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32*). Introduce due nuovi articoli: - *il 51 bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale i cui commi hanno riguardo a diverse materie.

Il comma 1 detta regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste dalle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. Infatti nel caso di soggetti non abbienti, le spese spettanti all'interprete o al traduttore rimangono comunque a carico dello Stato;



il comma 2 intende deflazionare gli adempimenti prescritti al fine di garantire la conoscenza effettiva degli atti del processo mediante la loro traduzione nella lingua comprensibile all'imputato nel rispetto di eventuali urgenti esigenze di giustizia nei quali casi in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile, l'autorità giudiziaria disponga la traduzione orale anche in forma riassuntiva;

il comma 3 introduce la disposizione secondo la quale la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, potrà sostituire sempre quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato rinunci alla traduzione scritta;

il comma 4 introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza rispondendo ad una esigenza di snellezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che, al contrario, hanno evidenziato la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari. In questo caso la possibile utilizzabilità degli strumenti tecnologici, quali videoconferenza, telefono o internet, potrà evitare che gli interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni introdotte non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; la possibilità anzi, di utilizzare gli strumenti tecnologici della comunicazione a distanza, facendo ricorso alle ordinarie dotazioni umane e strumentali presso gli uffici giudiziari, è suscettibile di determinare ulteriori effetti di risparmio sul capitolo di bilancio 1360 delle spese di giustizia, seppur allo stato non quantificabili.

Introduce inoltre l'articolo 67-bis che contempla la previsione di un elenco, in formato elettronico, utilizzando i dati aggiornati già disponibili presso gli uffici giudiziari, che saranno tenuti a trasmettere al Ministero della giustizia. L'elenco sarà consultabile on line dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria, attraverso il sito istituzionale del Ministero della giustizia.

Al riguardo occorre evidenziare che la predetta disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare i relativi adempimenti



avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assegnate al Ministero della giustizia.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie) . Contiene le disposizioni finanziarie, in relazioni alle quali, si rappresenta, che dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1998 n. 170, ha avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

12 9 MAR. 2016





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Referente UL Giustizia: dott.ssa Adele Pompei
magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente intervento normativo apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante “Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”, entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La legge di delegazione europea 24 dicembre 2012, n. 234, all’articolo 31, comma 5, consente, infatti, l’adozione di disposizioni correttive o integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.

Le modifiche che si intendono introdurre, in primo luogo, dettano regole per prevenire possibili strumentalizzazioni ed abusi all’esercizio del diritto all’assistenza dell’interprete, assicurandone al contempo l’effettività, come, a titolo esemplificativo, in occasione dei colloqui con il difensore.

In secondo luogo, intendono alleggerire le incombenze poste a carico dell’autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all’autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Le nuove norme, riconoscendo all’autorità procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all’interprete, quale declinazione dei diritti di difesa e al giusto processo, realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto costituzionale all’assistenza gratuita dell’interprete per gli indagati o imputati alloggiati e le esigenze di elasticità e razionalizzazione delle spese nel processo penale.

E' da ricordare, peraltro, che l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 32/2014 ha quantificato gli oneri derivanti dalla sua attuazione in euro 6.084.833,36 annui, ai quali si provvede, per il triennio 2014-2016, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 2017, alla copertura di tali oneri si dovrà provvedere mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Con riferimento alla dimensione del fenomeno su cui incide il presente intervento, è da evidenziare che non esiste un dato generale, in quanto nel Registro Generale ove vengono iscritti i procedimenti penali, manca il riferimento alla nomina dell'interprete. Tuttavia, dalle prime rilevazioni a campione effettuate dall'Ufficio Bilancio di questa Amministrazione successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/2014 - riferite agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli, Palermo - è emerso che il dato relativo alle spese per il pagamento delle prestazioni agli interpreti e traduttori è pari al 5% rispetto a quelle riferite complessivamente agli ausiliari del giudice. Tale dato è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alle rilevazioni risalenti al 2012.

Le criticità riscontrate a poco più di un anno dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2014 riguardano:

- a) la mancanza di semplificazione nella disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. Attualmente l'articolo 146 del codice di procedura penale prevede che l'autorità procedente conferisca l'incarico all'assistente linguista convocandolo avanti a sé. Ebbene, nei casi in cui l'interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, se l'articolo 370 del codice di procedura penale consente al pubblico ministero di delegare tale attività alla polizia giudiziaria, anche con facoltà di subdelega, il giudice deve provvedere sempre personalmente stante l'assenza di una previsione che gli consenta di richiedere, per rogatoria, di procedere al suddetto adempimento ad altra autorità giudiziaria: circostanza che appesantisce gli oneri e aggrava le spese;
- b) l'assenza di una regolamentazione del numero dei colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato. Il nuovo articolo 143 del codice di procedura penale riconosce il diritto dell'indagato e dell'imputato all'assistenza gratuita dell'interprete, indipendentemente dall'esito del procedimento, anche per le comunicazioni con il proprio difensore in tutti i casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlate alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Inoltre, il comma 4-bis, dell'articolo 104 del codice di procedura penale garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all'assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della libertà personale: situazione che disciplina, con una operazione di razionalizzazione, il numero dei colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato;
- c) la mancanza di un alleggerimento degli adempimenti prescritti al fine di garantire la conoscenza effettiva degli atti del processo mediante la loro traduzione nella lingua comprensibile all'imputato, nel rispetto comunque di eventuali urgenti esigenze di giustizia. Attualmente il comma 2 dell'articolo 143 del codice di procedura penale elenca una serie di atti processuali per i quali è obbligatoria la traduzione scritta (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna) e non contempla espressamente la possibilità per l'autorità procedente di optare per la traduzione orale quando lo stesso indagato/imputato vi acconsenta consapevolmente ed espressamente. A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/2014, poi, diversi uffici giudiziari hanno adottato linee guida per armonizzare l'applicazione della nuova normativa. Ebbene, sono state proposte una serie di raccomandazioni dalle quali emerge la rigidità della previsione di cui all'articolo 143,

comma 2, del codice di procedura penale che impone l'obbligo inderogabile della traduzione integrale scritta degli atti ivi elencati anche qualora lo stesso imputato vi abbia espressamente rinunciato perché messo a conoscenza del contenuto degli stessi per effetto di traduzione orale avvenuta in sua presenza (attività documentata nello stesso verbale) – situazione di frequente accadimento. A titolo esemplificativo, la prassi ha registrato ipotesi di rinuncia alla traduzione scritta delle sentenze pronunciate e tradotte contestualmente al termine delle udienze relative a procedimenti definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Ed ancora, è emersa l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, la rinuncia alla traduzione scritta integrale degli atti elencati nell'articolo 143 del codice di procedura penale quando l'interessato vi abbia espressamente e consapevolmente rinunciato, oppure quando ricorrono prevalenti ragioni di urgenza processuale: ciò comporta un indubbio alleggerimento degli adempimenti;

- d) l'assenza di strumenti di comunicazione a distanza per garantire l'assistenza immediata dell'interprete e così contenere la spesa, conformemente a quanto prevede espressamente la stessa direttiva n. 64 al paragrafo 6 dell'articolo 2;
- e) il difetto di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale. Manca, infatti, un registro nazionale nel quale, con il consenso degli interessati, confluiscono i dati degli albi dei diversi tribunali consultabile dai magistrati, dalla polizia giudiziaria e dagli avvocati per individuare tempestivamente l'ausiliario competente in caso di lingue e dialetti molto rari. In tal modo si rimedia alle doglianze dell'Unione europea sulla mancanza di un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e di un meccanismo di nomina di un ausiliario qualificato.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'obiettivo del presente intervento di breve periodo è quello di snellire gli adempimenti richiesti all'autorità procedente e prevenire possibili abusi che possano indebolire il servizio di assistenza linguistica che lo Stato assicura agli indagati e imputati allogliotti.

Nel medio e lungo periodo, le modifiche contribuiranno a rafforzare l'efficienza e la qualità del servizio di interpretariato e traduzione garantito all'indagato o imputato allogliotto, evitando inutili costi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR sarà dato dalla riduzione delle convocazioni per il conferimento dell'incarico agli interpreti che risiedono nelle circoscrizioni di altro tribunale; dalla riduzione dei colloqui difensivi assistiti dall'interprete a spese dello Stato; dalla riduzione del ricorso alla traduzione scritta; dall'aumento del ricorso agli strumenti di comunicazione a distanza; dall'avvio dell'accesso all'elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia

giudiziaria impegnata a svolgere attività di indagine, su iniziativa o delegata dal magistrato.

Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che si trovino coinvolti in un procedimento penale e non conoscano la lingua italiana, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, degli interpreti e dei traduttori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state tenute in considerazione le osservazioni e le proposte emerse nel corso di diversi dibattiti pubblici, alla presenza di rappresentanti degli interpreti e traduttori forensi, avvocati e magistrati, aventi ad oggetto il recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. In particolare, si ricorda il convegno svoltosi a Siracusa, nel giugno 2014, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Siracusa e dall'AssITIG (Associazione italiana traduttori e interpreti giudiziari), sul tema: "*Il diritto all'assistenza linguistica come diritto di difesa dello straniero*", e l'incontro, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nell'ottobre 2014, dal titolo "*Traduzione, interpretariato, informazione: nuovi diritti nel processo penale*".

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di offrire un servizio più efficiente, meglio accessibile e di migliore qualità, che garantisca effettività al diritto costituzionale all'interprete per colui che non parla la lingua del processo.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono emerse opzioni alternative concretamente percorribili, tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla direttiva.

In considerazione della possibilità sia di nominare gli assistenti linguisti attingendo da un elenco nazionale, sia di disporre l'assistenza linguistica a distanza – ad esempio, mediante videoconferenza - appare risponderne ad esigenze di snellimento degli incumbenti e riduzione delle spese processuali consentire al giudice, che non ritenga di convocare l'interprete o il traduttore avanti a sé, di chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere, per rogatoria, alle attività indicate all'articolo 146 del codice di procedura penale (identificazione, ammonimento, conferimento di incarico). Ciò consentirà un evidente risparmio dei costi di spostamento, soprattutto quando l'incarico abbia ad oggetto l'assistenza a distanza o una richiesta di traduzione scritta che l'ausiliario potrà trasmettere anche tramite lo strumento della posta elettronica certificata.

Appare opportuno prevedere che per i casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato, l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che l'autorità giudiziaria ravvisi l'opportunità di autorizzare altri colloqui con le medesime modalità per particolari e comprovate esigenze difensive (a titolo esemplificativo, quando all'interessato siano contestati diversi capi di imputazione nel corso di una indagine particolarmente complessa).

E' importante precisare che tale previsione non incide sul diritto ai colloqui difensivi e nemmeno sul diritto all'assistenza dell'interprete, ma esclusivamente sul numero dei colloqui assistiti gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste dalle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. Infatti, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti, secondo le condizioni stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le spese spettanti anche per l'interprete e il traduttore rimangono comunque a carico dello Stato (articoli 83 e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Con il presente intervento viene, inoltre, previsto che nel caso di particolari situazioni di urgenza (a titolo esemplificativo, in caso di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria ai sensi dell'articolo 143, comma 2, l'autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.

Inoltre, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, rinunci espressamente alla traduzione scritta o alla traduzione scritta integrale degli stessi, purché consapevole sulle conseguenze di tale rinuncia. In questa evenienza, dopo avere dato atto di tale espressa manifestazione di volontà nel verbale, il contenuto degli atti viene tradotto oralmente anche in forma riassuntiva.

Tale semplificazione appare non solo conforme al dettato costituzionale, che, appunto, prevede come irrinunciabile in termini assoluti soltanto l'assistenza dell'interprete, che comunque viene garantita, ma pure fedele alle norme della direttiva 2010/64/UE che contemplano espressamente la predetta possibilità ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 3.

L'introduzione di strumenti di comunicazione a distanza appare rispondere a una esigenza, di immediatezza e contenimento della spesa, emersa dai dati di esperienza giudiziaria che evidenziano la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari; ed allora, l'astratta previsione della possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici - quali videoconferenza, telefono o *internet* - potrà evitare che gli stessi interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale, salvo che l'autorità procedente ritenga che, nel caso concreto, la comunicazione a distanza possa pregiudicare il diritto di difesa.

L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, novellato dal decreto legislativo n. 32/2014, stabilisce la previsione obbligatoria degli interpreti e dei traduttori negli albi istituiti presso ogni tribunale. Manca tuttavia la previsione di un registro nazionale nel quale, con il consenso degli interessati, confluiscono i dati degli albi dei diversi tribunali consultabile dai magistrati, dalla polizia giudiziaria e dagli avvocati per individuare tempestivamente l'ausiliario competente in caso di lingue e dialetti molto rari. La direttiva impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico e la previsione introdotta, che istituisce l'elenco nazionale presso il Ministero della giustizia, rappresenta una soluzione in grado di bilanciare ragionevolmente, da un lato, il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata, quale, appunto, quella dell'assistente linguistico, e, dall'altro, l'esigenza, imposta dall'Unione europea, di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato, per dare contenuto ed effettività al diritto espressamente sancito.

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'Amministrazione. L'opzione alternativa valutata da questa Amministrazione, costituita dalla possibilità di incidere sulla disponibilità organica dei funzionari e degli assistenti linguistici assunti, da impiegare stabilmente presso gli uffici giudiziari in modo da evitare, o comunque ridurre significativamente, il ricorso alla nomina di consulenti esterni, non è risultata realizzabile nel rispetto dei tempi di recepimento imposti, stante l'attuale disciplina di blocco delle assunzioni.

L'intervento è conforme a quanto previsto dalla direttiva e comunque non supera il livello minimo di regolazione europea.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento

alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

Il presente intervento realizza un ragionevole bilanciamento tra il pieno rispetto del diritto costituzionale all'assistenza gratuita dell'interprete per gli indagati o imputati alloggiati e le esigenze di elasticità, immediatezza e razionalizzazione delle spese nel processo penale.

In sostanza, le nuove norme consentiranno, nell'interesse della collettività, di contenere e prevenire spese eccessive e non sostenibili, non necessarie ad assicurare l'equità del procedimento, come imposto dalla normativa europea.

La previsione di un criterio per il contenimento ragionevole della spesa imputabile alle operazioni di interpretariato renderà di certo più agevole l'attività degli uffici giudiziari a dare effettività ai diritti dei singoli imputati. E' evidente che il ricorso indiscriminato e non altrimenti controllabile alla assistenza gratuita dell'interprete potrebbe erodere le risorse necessarie ad assicurare a tutti il medesimo diritto così creando le condizioni per la sua ineffettività o comunque per disparità di trattamento legate a contingenze casuali. Alcuni imputati potrebbero avere il riconoscimento del diritto, alcuni altri anche quando ne abusino, altri invece potrebbero vedersi negato l'accesso all'interprete se le risorse dovessero risultare carenti.

L'intervento consolida i vantaggi già riconosciuti con il decreto legislativo n. 32/2014 nella misura in cui non modifica gli ambiti soggettivi e oggettivi del diritto all'interprete o alla traduzione scritta, ma rende razionale il loro esercizio.

La semplificazione del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore, anche tramite l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza, permetterà un alleggerimento degli oneri e un risparmio dei costi per gli spostamenti.

La rinuncia alla traduzione scritta mira a deflazionare gli adempimenti, pur salvaguardando la conoscenza effettiva degli atti da parte dell'imputato, con un indubbio risparmio a livello economico.

L'istituzione dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori consentirà un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non derivano oneri amministrativi in capo alle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie indicate.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne del Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Il presente intervento regolatorio incide in termini di miglioramento dell'effettività del servizio, evitando spese non sostenibili dallo Stato, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili della attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati e gli operatori di polizia giudiziaria.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito *Web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi di revisione.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale sarà preso in esame il seguente aspetto:

- verifica del numero dei procedimenti per i quali è stata disposta la nomina di interpreti e traduttori.

Non si ravvisano rischi collegati all'intervento che non può che sortire effetti positivi come evidenziato nella Sezione 5, lettera A).

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento non supera i livelli minimi richiesti dalla regolamentazione europea.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”.

Referente UL Giustizia: dott.ssa Adele Pompei
magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente intervento normativo apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante “*Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, entrato in vigore il 2 aprile 2014.

La legge di delegazione europea 24 dicembre 2012, n. 234, all’articolo 31, comma 5, consente, infatti, l’adozione di disposizioni correttive o integrative entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea.

In primo luogo, le modifiche sono indirizzate a dettare regole per prevenire possibili strumentalizzazioni ed abusi all’esercizio del diritto all’assistenza dell’interprete, assicurandone al contempo l’effettività, come, a titolo esemplificativo, in occasione dei colloqui con il difensore.

In secondo luogo, intendono alleggerire le incombenze poste a carico dell’autorità procedente, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all’autorità giudiziaria un maggiore margine di decisione in relazione alle peculiarità del caso concreto.

Le norme introdotte, riconoscendo all’autorità procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all’interprete, quale declinazione dei diritti di difesa e al giusto processo, realizzano un effettivo equilibrio tra il pieno rispetto del diritto costituzionale all’assistenza gratuita dell’interprete per gli indagati o imputati alloggiati e le esigenze di elasticità, immediatezza e razionalizzazione delle spese nel processo penale.

Le integrazioni introdotte perseguono finalità pienamente coerenti con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

In seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante “*Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali*”, si è profondamente innovata la disciplina in tema di assistenza linguistica nel corso del procedimento e del processo penale.

Il nuovo articolo 143 del codice di procedura penale prevede il diritto dell’indagato e dell’imputato all’assistenza gratuita dell’interprete, indipendentemente dall’esito del procedimento, anche per le

comunicazioni con il proprio difensore in tutti i casi in cui tali comunicazioni siano direttamente correlate alla preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale. Inoltre, il comma 4-*bis* dell'articolo 104 del codice di procedura penale garantisce agli imputati in stato di custodia cautelare, agli arrestati e ai fermati il diritto all'assistenza di un interprete per poter svolgere i colloqui con il difensore, in relazione al procedimento per cui si trovano in restrizione della libertà personale.

Al comma 2 del nuovo articolo 143 del codice di procedura penale sono indicati espressamente una serie di atti processuali per i quali viene garantito il diritto alla traduzione scritta integrale (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna).

L'articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, novellato dal decreto legislativo n. 32/2014, stabilisce la previsione obbligatoria degli interpreti e dei traduttori negli albi istituiti presso ogni tribunale. Manca tuttavia la previsione di un registro nazionale nel quale, con il consenso degli interessati, confluiscono i dati degli albi dei diversi tribunali consultabile dai magistrati, dalla polizia giudiziaria e dai difensori per individuare tempestivamente l'ausiliario competente in caso di lingue e dialetti molto rari.

Attualmente l'articolo 146 del codice di procedura penale prevede che l'autorità procedente conferisca l'incarico all'assistente linguista convocandolo avanti a sé. Ebbene, nei casi in cui l'interprete o il traduttore risieda nella circoscrizione di altro tribunale, se l'articolo 370 del codice di procedura penale consente al pubblico ministero di delegare tale attività alla polizia giudiziaria, anche con facoltà di subdelega, il giudice deve provvedere sempre personalmente stante l'assenza di una previsione che gli consenta di richiedere, per rogatoria, di procedere a tale adempimento ad altra autorità giudiziaria.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le norme proposte realizzano uno snellimento degli adempimenti e un alleggerimento dei costi in tema di assistenza linguistica nel corso del procedimento penale.

L'articolo 1 introduce una semplificazione nella disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore. In considerazione della possibilità sia di nominare gli assistenti linguisti, attingendo da elenchi nazionali, sia di disporre l'assistenza linguistica a distanza, tramite videoconferenza, appare rispondere ad esigenze di snellimento degli incumbenti e riduzione delle spese processuali consentire al giudice, che non ritenga di convocare l'interprete o il traduttore avanti a sé, di chiedere al giudice delle indagini preliminari del luogo di residenza dell'ausiliario di procedere per rogatoria alle attività indicate all'articolo 146 del codice di procedura penale (identificazione, ammonimento, conferimento di incarico). Ciò consentirà un evidente risparmio dei costi di spostamento, soprattutto quando l'incarico abbia ad oggetto l'assistenza a distanza tramite strumenti tecnologici o una richiesta di traduzione scritta che l'ausiliario potrà trasmettere anche per mezzo della posta elettronica certificata.

L'articolo 2 aggiunge un nuovo articolo 51-*bis* alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Si dettano regole che attuano il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete, riconosciuto dagli articoli 104, comma 4-*bis*, e 143, comma 1, del codice di procedura penale. Si prevede che, per ciascuno dei casi che legittimano, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato, il colloquio assistito a spese dello Stato (colloqui difensivi in relazione al procedimento in cui l'indagato o l'imputato è in stato di restrizione della propria libertà personale,

ovvero preparazione di un interrogatorio, di una richiesta o di una memoria nel corso del procedimento penale), l'imputato abbia diritto a un colloquio, salvo che si ravvisi per particolari esigenze l'opportunità di assicurare l'assistenza gratuita dell'interprete per ulteriori colloqui (a titolo esemplificativo se all'interessato sono contestati diversi capi di imputazione nel corso di una indagine particolarmente complessa).

E' importante precisare che tale previsione non incide sul diritto al colloquio difensivo e nemmeno sul diritto all'assistenza dell'interprete, ma esclusivamente sul numero dei colloqui assistiti gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste dalle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato. Infatti, nel caso di soggetti indagati o imputati non abbienti secondo le condizioni stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, le spese spettanti anche per l'interprete e il traduttore rimangono a carico dello Stato (articoli 83 e 102 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Si intendono deflazionare gli adempimenti prescritti al fine di garantire la conoscenza effettiva degli atti del processo mediante la loro traduzione nella lingua comprensibile all'imputato nel rispetto di eventuali urgenti esigenze di giustizia.

Attualmente il comma 2 dell'articolo 143 del codice di procedura penale elenca una serie di atti processuali per i quali è obbligatoria la traduzione scritta (informazione di garanzia, informazione sul diritto di difesa, provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, sentenze e decreti penali di condanna) e non contempla espressamente la possibilità per l'autorità procedente di optare per la traduzione orale quando lo stesso indagato/imputato vi acconsenta consapevolmente ed espressamente.

In seguito alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 32/2014, poi, diversi uffici giudiziari hanno adottato linee guida per armonizzare l'applicazione della nuova normativa. Ebbene, sono state proposte una serie di raccomandazioni dalle quali emerge una certa rigidità della previsione di cui all'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale che impone l'obbligo inderogabile della traduzione integrale scritta degli atti ivi elencati anche qualora lo stesso imputato vi abbia espressamente rinunciato perché messo a conoscenza del contenuto degli stessi a seguito di traduzione orale avvenuta in sua presenza (attività documentata nello stesso verbale) – situazione di frequente accadimento. A titolo esemplificativo, la prassi ha registrato ipotesi di rinuncia alla traduzione scritta delle sentenze pronunciate e tradotte contestualmente al termine dell'udienza relative a procedimenti definiti con applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Ed ancora, è emersa l'opportunità di consentire, a determinate condizioni, la rinuncia alla traduzione scritta integrale degli atti elencati nell'articolo 143 del codice di procedura penale quando l'interessato vi abbia espressamente e consapevolmente rinunciato, oppure quando ricorrono prevalenti ragioni di urgenza processuale.

Con il presente intervento viene, pertanto, previsto che, nel caso di particolari situazioni di urgenza (a titolo esemplificativo, in caso di incidente probatorio per assunzione della prova disposto con urgenza ed abbreviazione dei termini ordinari per imminente pericolo di vita del testimone), in assenza di una traduzione scritta prontamente disponibile degli atti per i quali è obbligatoria ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria ne disponga, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale anche in forma riassuntiva, dandone atto in apposito verbale.

Inoltre, ai sensi del terzo comma del citato nuovo articolo 51-bis, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, degli stessi atti processuali potrà sempre sostituire quella scritta in tutti i casi in cui lo stesso imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, rinunci espressamente alla traduzione scritta stessi, dopo essere stato informato delle conseguenze di tale rinuncia. In questo caso, dopo avere dato atto di tale manifestazione di volontà nel verbale, il contenuto degli atti viene tradotto oralmente anche in forma riassuntiva.

La predetta semplificazione appare non solo conforme al dettato costituzionale, che, appunto, prevede come irrinunciabile in termini assoluti soltanto l'assistenza dell'interprete, che comunque viene

garantita, ma pure fedele alle norme della direttiva 2010/64/UE che contemplano espressamente tale possibilità ai paragrafi 7 e 8 dell'articolo 3.

Infine, il quarto comma dell'articolo 51-*bis* introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza per garantire l'assistenza dell'interprete, conformemente a quanto prevede la stessa direttiva n. 64 al paragrafo 6 dell'articolo 2. Tale disposizione risulta rispondere a una esigenza di immediatezza e contenimento della spesa emersa dai dati di esperienza giudiziaria che evidenziano la frequente necessità di ricorrere all'ausilio di interpreti di lingue o dialetti anche molto rari; ed allora, l'astratta previsione della possibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici - quali videoconferenza, telefono o *internet* - potrà evitare che gli stessi interpreti siano soggetti a continui spostamenti sull'intero territorio nazionale, salvo che l'autorità procedente ritenga che, nel caso concreto, la comunicazione a distanza possa pregiudicare il diritto di difesa.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori iscritti negli albi dei periti di ogni tribunale.

Tale norma completa la disposizione introdotta con la novella all'articolo 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ad opera del decreto legislativo n. 32/2014, che, appunto, stabilisce la previsione obbligatoria degli interpreti e dei traduttori negli albi istituiti presso ogni tribunale.

In assenza di un albo nazionale, la creazione di un unico registro centralizzato in cui confluiscono, salvo parere contrario dei singoli interessati, i dati dei diversi interpreti e traduttori potrà essere di grande utilità per gli avvocati, la polizia giudiziaria e l'autorità giudiziaria tenuti ad avvalersi con maggiore frequenza di tali professionisti, soprattutto quando ricorre la necessità di dover individuare tempestivamente l'ausiliario competente nella evenienza di lingue e dialetti molto rari.

La direttiva impone agli Stati membri un meccanismo di verifica della qualità del servizio offerto dall'assistente linguistico e la previsione introdotta rappresenta una soluzione in grado di bilanciare ragionevolmente, da un lato, il diritto al libero esercizio di una professione non regolamentata, quale quella dell'assistente linguistico, e, dall'altro, l'esigenza, imposta dall'Unione europea, di prevedere un sistema efficiente di accesso al servizio di interpretariato e un meccanismo trasparente di nomina di un ausiliario qualificato, per dare contenuto ed effettività al diritto espressamente sancito.

La norma rimanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la definizione delle modalità di accesso, formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco nazionale sopraindicato, nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale contenuta nell'articolo 76 della Costituzione e attua i principi espressi dagli articoli 10, 24, 111, commi 1 e 3, 117 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (norme in materia processuale penale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo in tema di diritto all'assistenza dell'interprete o del traduttore opera in una materia, processual-penale, riservata alla fonte primaria. E', tuttavia, demandata ad un successivo decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di accesso, della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco nazionale degli interpreti e traduttori istituito presso il Ministero della giustizia.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (direttiva 2010/64/UE), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48, paragrafo 2).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (articolo 6, lettera e), CEDU).

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Risultano precedenti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee che hanno ribadito la necessità di riconoscere piena ed effettiva garanzia ai fondamentali diritti processuali della persona, primo fra tutti

il diritto di essere messo in condizione di conoscere gli elementi a carico (vedi, a titolo esemplificativo, sentenze nn. C-548/09; C-279/09; C-354/04; C-309/95).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Risultano numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo oggetto che hanno ribadito come il diritto a un equo processo implichi necessariamente il diritto all'assistenza linguistica gratuita per l'imputato alloglotto (vedi l'articolo 6, lettera e), CEDU); (vedi, altresì, le sentenze sulle cause: Landen v. Poland, 2008; Amer v. Turkey, 2009; Hermi c. Italia, 2006; Diallo v. Sweden, 2010; Şaman v. Turkey, 2011; Brozicek v. Italy, 1989; Katritsch v. France, 2010 ; Hermi v. Italy, 2006; Güngör v. Germany, 2011; Kamasinski v. Austria, 1989; Husain v. Italy e Baka v. Romania, 2009; Luedicke, Belkacem & Koç v. Germany, 1978; Işyar v. Bulgaria, 2008; Akbingöl v. Germany, 2004; Coban v. Spain, 2003 e 2006; Özkan v. Turkey, 2006; Cuscani v. The United Kingdom, 2002; Berisha & Haljiti v. FYROM, 2007; Uçak v. The United Kingdom, 2002; Khatchadourian v. Belgium, 2010; Panasenko v. Portugal, 2008; Protopapa v. Turkey, 2009).

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Tutti gli Stati membri sono tenuti al recepimento della direttiva 2010/64/UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nello schema di decreto legislativo sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella con riferimento a disposizioni vigenti.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

All'interno del testo normativo non sono presenti abrogazioni esplicite o implicite.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 6 agosto 2013, n. 96.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione. In base alle prime rilevazioni effettuate dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di assistenza linguistica, contenute nel decreto legislativo n. 32 del 2014, è confermato il dato in base al quale i processi per i quali si è nominato un consulente esperto linguistico rappresentano il 5% del numero complessivo dei procedimenti nei quali l'autorità giudiziaria ha nominato propri ausiliari.

L'attività di controllo e il monitoraggio statistico in merito ai procedimenti per i quali si è reso necessario l'utilizzo dell'assistente linguistico è svolto dall'Ufficio Bilancio e dall'Ufficio Statistiche giudiziarie della Direzione Generale di Statistica di questa Amministrazione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 32, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL'INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea, ed, in particolare, l'allegato B;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed, in particolare, l'articolo 31, comma 5;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante Approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del



Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32)

1. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) all'articolo 146, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorità procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attività di cui ai commi precedenti.»".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, prima della lettera a) è premessa la seguente:
"0a) dopo l'articolo 51 è aggiunto il seguente:
«Articolo 51-bis. Assistenza dell'interprete e traduzione degli atti. -
 1. Per ciascuno dei casi previsti dall'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del codice, l'imputato ha diritto all'assistenza gratuita dell'interprete per un colloquio con il difensore. Se per fatti o circostanze particolari l'esercizio del diritto di difesa richiede lo svolgimento di più colloqui in riferimento al compimento di un medesimo atto processuale, l'assistenza gratuita dell'interprete può essere assicurata per più di un colloquio.
 2. Quando ricorrono particolari ragioni di urgenza e non è possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui all'articolo 143, comma 2, del codice l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell'imputato, la traduzione orale, anche in forma riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.
 3. L'imputato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se l'imputato ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, anche in forma riassuntiva.
 4. Ove vi siano strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto pregiudizio al diritto di difesa.»".



2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
"a-bis) dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:
«67-bis. Elenco nazionale degli interpreti e traduttori. – 1. Ogni tribunale trasmette per via telematica al Ministero della giustizia l'elenco aggiornato, in formato elettronico, degli interpreti e dei traduttori iscritti nell'albo dei periti di cui all'articolo 67.
2. L'elenco nazionale di cui al comma 1 è consultabile dall'autorità giudiziaria, dagli avvocati e dalla polizia giudiziaria sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. Le modalità di consultazione dell'elenco nazionale sono definite con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»".

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

